



Convenzione per tirocini formativi tra

la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza Università di Roma con sede in Piazzale Aldo Moro, 5 – CAP 00185 Roma (di seguito, laddove non letteralmente citata, denominata Facoltà ovvero “soggetto proponente”), rappresentata dal Preside, Prof. Tito Marci nato a Rieti (RI) il 12/07/1966, domiciliato nella sede indicata per la carica rivestita

E

l’Azienda socio-sanitaria locale n. 3 di Nuoro con sede in via Amerigo Demurtas, 1 – CAP 08100 Nuoro - C.F. / Part. IVA 01620480911 (di seguito, laddove non letteralmente citato, denominato “soggetto ospitante”), rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Paolo Cannas nato a Lunamatrona (CA) il 26/12/1973, domiciliato nella sede indicata per la carica rivestita.

PREMESSO

- Che il D. M. 270/2004, all’art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi di cui al D. Min. Lav. del 25.03.1998, n. 142.
- Che il D. M. 270/2004, all’art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all’art. 3 comma 5, attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
- Che l’attivazione e lo svolgimento del tirocinio formativo è parte integrante del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale (Classe 6) e del Corso di Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (Classe 57/S) del D.M. 509/99; del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale (Classe L-39) e dei Corsi di Laurea Magistrale in Politiche e servizi sociali (Classe LM-87) e in Progettazione, Gestione e Valutazione dei Servizi sociali (Classe LM-87) del D.M. 270/04.

- Che il D.P.R. 328/2001 prevede che l'attività di tirocinio, prevista nel piano di studio universitario, costituisce requisito per l'accesso all'esame di stato per l'iscrizione all'albo degli Assistenti Sociali.
- Che il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di soggetto proponente e i singoli soggetti ospitanti.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 (Finalità): Il presente accordo regola i rapporti tra soggetto proponente e soggetto ospitante concernenti l'attivazione e lo svolgimento del tirocinio formativo, parte integrante del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale (Classe 6) e del Corso di Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (Classe 57/S) del D.M. 509/99; del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale (Classe L-39) e dei Corsi di Laurea Magistrale in Politiche e servizi sociali (Classe LM-87) e in Progettazione, Gestione e Valutazione dei Servizi sociali (Classe LM-87) del D.M. 270/04, a favore degli studenti dei suddetti Corsi.

Art. 2 (Compiti del supervisore e del tutor didattico): I tirocinanti affidati al tutor del soggetto ospitante non potranno superare il numero di due per ogni supervisore. Quest'ultimo è responsabile del controllo delle presenze degli allievi presso le sedi di tirocinio, mediante l'utilizzo di adeguati strumenti di registrazione delle presenze. La Facoltà assicura, per mezzo dei tutor didattici, un'assidua azione di vigilanza e controllo circa l'impegno degli studenti ammessi al tirocinio.

Art. 3 (Gestione delle sedi di tirocinio): Il soggetto ospitante s'impegna a monitorare annualmente il numero dei tirocinanti ospitabili presso le proprie strutture, sulla base della disponibilità dei propri Uffici.

Art. 4 (Sicurezza): Il soggetto ospitante si impegna ad ospitare i tirocinanti per non più di diciotto ore settimanali di attività, garantendo agli stessi le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 5 (Coordinamento dei tirocini): Per ciascun tirocinante da inserirsi presso il soggetto ospitante, verrà predisposto un Progetto formativo, sottoscritto prima dell'inizio dell'attività di tirocinio dallo studente, dal soggetto ospitante e dal soggetto proponente, contenente:

- a) Le generalità del tirocinante;
- b) I nominativi del Tutor del soggetto ospitante e di quello del soggetto proponente;
- c) Durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- d) La specifica struttura interna al soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
- e) Gli estremi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello Stato) e per responsabilità civile.

Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione di supporto affidata ai supervisori del soggetto ospitante e per garantire il più funzionale collegamento con le stesse sedi di tirocinio, i tutor della Facoltà e quelli del soggetto ospitante concorderanno preventivamente le aree tematiche, le modalità di realizzazione ed i tempi del tirocinio, riportandoli sulle schede dei progetti formativi.

I tutor del soggetto ospitante predisporranno una relazione con valutazione conclusiva sul tirocinio.

Art. 6 (Assicurazioni): L'Università La Sapienza assicura i propri studenti e i tirocinanti presso enti esterni contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'ente promotore) e alla Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione.

Art. 7 (Modalità di svolgimento e durata del tirocinio): Come previsto dalla normativa vigente, la durata massima dei tirocini degli studenti potrà essere di 12 mesi.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività come previste dal proprio progetto formativo;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in riferimento all'art. 20 del D. Lgs. n. 81/08;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni e/o conoscenze in merito ad attività di ricerca del soggetto ospitante, e qualsiasi altra informazione acquisita durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questo potrà, previa informazione tempestiva al soggetto proponente, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinio formativo, ai sensi della legge 196 del 1997 (art. 18, comma 1 lettera d) non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo ad alcuna ipotesi di attività occupazionale.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante alcun onere finanziario.

Art. 8 (Reciprocità tra gli enti): Il soggetto ospitante potrà eventualmente autorizzare la partecipazione dei propri supervisori agli incontri promossi dal Corso di Laurea in *Scienze e Tecniche del Servizio Sociale* (Classe L-39) e del Corso di Laurea Magistrale in *Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali* (Classe LM-87) del D.M. 270/04, finalizzati all'aggiornamento e formazione dei supervisori, alla programmazione e coordinamento delle attività di tirocinio, alla valutazione in itinere e finale del tirocinante, compresa la presenza al relativo esame di tirocinio.

La Facoltà garantisce ai supervisori del soggetto ospitante la partecipazione gratuita alle suddette iniziative e la frequenza come uditori ai corsi della laurea di interesse professionale. Inoltre la Facoltà s'impegna, in caso di selezione per l'accesso ai master, a far riconoscere l'attività di supervisione svolta per gli studenti tirocinanti.

La Facoltà s'impegna a promuovere e divulgare eventuali studi ed elaborazioni teoriche frutto di progetti di ricerca e/o sperimentazioni condotte nel corso dell'esperienza di tirocinio.

Art. 9 (Riconoscimento crediti formativi per il supervisore): La Facoltà s'impegna a riconoscere al supervisore, per l'attività di supervisione regolarmente svolta, in base a quanto previsto nel presente accordo, CFU (Crediti Formativi Universitari) da utilizzare all'interno del Corso di Laurea in Progettazione, Gestione e Valutazione dei Servizi sociali (Classe LM-87) del D.M. 270/04 nonché, qualora attivati, di Master e Corsi di Perfezionamento, nella misura stabilita dai relativi regolamenti.

Art. 10 (Trattamento dei dati personali): Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD") e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del sopra citato RGPD.

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nella presente convenzione e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

Art. 11 (Registrazione, durata dell'accordo e imposta di bollo): Il presente accordo non comporta l'onere di registrazione, è valido per la durata di anni tre, salvo disdetta di una delle parti. Le spese per l'imposta di bollo, a carico del soggetto proponente, vengono assolte in modo virtuale.

Letto, approvato e sottoscritto in data: _____

Per la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
F.to Il Preside
Prof. Tito Marci

Per l'ASL n. 3 di Nuoro
F.to Il Direttore Generale
Dott. Paolo Cannas
